

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK		REGISTRO DELLE IMPRESE
Data	02/02/2017	
Ora inizio/termine	dalle ore 10.00 alle ore 16.30	
Ordine del giorno	1. Questione omissioni depositi bilanci; 2. Documentazione Unioncamere relativa all'ufficio AQI in materia di antiriciclaggio e procedure; 3. Breve sintesi della riunione della task force tenuta in data 19/1/2017; 4. Varie ed eventuali.	
Note		
Sede	Unioncamere Emilia-Romagna	
Presenti	Camera di commercio Bologna	Nominativo Cinzia Romagnoli Annamaria Venturi Piera Prati
	Camera della Romagna	Giuseppe Mazzarino Davide Parma Marco Tassinari
	Ferrara	Maria Pia Accoto Catia Menegatti Alberto Tassinari

Modena	Vincenzo Passaro
Parma	Stefania Morpanini Andrea Mazza
Piacenza	Lorenza Quadrelli
Ravenna	Maria Cristina Venturelli Cristina Franchini
Reggio Emilia	Francesco Tumbiolo
Verona	Elena Cassani

Andamento dei lavori e posizioni emerse

1. Questione omissioni depositi bilanci.

Cinzia Romagnoli apre i lavori e cede la parola a Giuseppe Mazzarino il quale informa che la Camera di Commercio di Rimini, ora confluita nella Camera della Romagna, in data 13/1/2017 è stata raggiunta da una richiesta di informazioni della Guardia di Finanza per conto della Procura della Corte dei Conti, Sezione Emilia-Romagna, sul tema del deposito bilanci.

La Guardia di Finanza, per conto della Procura regionale della Corte dei Conti, chiede:

- l'elenco delle imprese tenute all'obbligo di deposito dei bilanci (citano tanto l'art. 2435 c.c. quanto l'art. 2615 bis c.c.) che risultano inadempienti a far data dal 2001;
- l'elenco delle sanzioni a tale titolo irrogate;
- nel caso non siano state irrogate sanzioni, la quantificazione del loro ammontare nel periodo 2001 - 2012, ripartita per anno e per tipologia di violazione, distinguendo tra minimo, massimo e medio della sanzione prevista ex artt. 2630 e 2631 c.c. .

La Camera della Romagna ha interpellato il Prof. Avv.to Vincenzo Donativi, il quale già con parere *pro-veritate*, datato 7/3/2016, relativo alla violazione di cui all'art. 2630 (formulato a seguito di richiesta dell'Unione Nazionale delle Camere di commercio) ha escluso, tra l'altro, che le Camere di commercio abbiano poteri-doveri specifici di indagine in materia.

In tema di omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.) Mazzarino richiama la nota dell'Unioncamere nazionale datata 20/5/2002 (prot. n. 3968/PS/ce) indirizzata al Ministero della Giustizia ed al Ministero delle Attività produttive che richiede chiarimenti in materia precisando:

«... L'articolo 2631 c.c. punisce "gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi

previsti”.

Poiché tale articolo rientra insieme all'articolo 2630 c.c. nel medesimo capo III, relativo agli illeciti commessi mediante omissione, alcune Camere di Commercio hanno chiesto se spetti all'ufficio del Registro delle imprese il potere di accertare la mancata convocazione dell'assemblea dei soci nei casi e nei termini di legge e di statuto.

Al riguardo si rammenta che, come sostenuto ampiamente in giurisprudenza e in dottrina, il potere di controllo dell'ufficio Registro delle imprese attiene "alla regolarità formale della documentazione" – per usare la formula utilizzata dall'articolo 32 comma 2 della legge 24 novembre 2000 n. 340 – e si ritiene che non possa pertanto estendersi alla verifica del rispetto del termine di convocazione dell'assemblea. ...».

Mazzarino precisa inoltre che la Camera della Romagna, proseguendo nell'attività già avviata dalla Camera di Forlì-Cesena, sta verificando su Puntofisco, interfaccia di consultazione dell'anagrafe tributaria, l'eventuale compilazione del campo "data di approvazione" da parte di società che non hanno depositato il bilancio di esercizio, e sta procedendo all'avvio della procedura sanzionatoria in caso di esito positivo del controllo.

Cristina Venturelli evidenzia che si tratta di un dato meramente statistico e, mancando la certezza dell'avvenuta approvazione del bilancio, non può essere utilizzato ai fini sanzionatori di cui alla legge 689/1981 mentre Cinzia Romagnoli precisa che all'Agenzia delle Entrate le imprese inviano il bilancio fiscale che potrebbe essere diverso dal bilancio civile che deve essere depositato al Registro imprese ex art. 2435 c.c. e che eventuali accessi a Punto Fisco per verificare il dato della data di approvazione non sarebbe contemplato nella convenzione del 2007 e probabilmente nemmeno in quella del 2010 stante la nota dell'Unioncamere prot. 19896 del 25/10/2012.

Infatti dall'esame dell'accordo tra Agenzia delle Entrate ed Unioncamere nazionale per l'accesso ai dati presenti in anagrafe tributaria attraverso Puntofisco è emerso quanto segue:

- nell'accordo stipulato in data 3/8/2007 (scadenza 3/8/2009) all'art. 3 (*Finalità dell'accesso*) viene individuato il perimetro nell'ambito del quale le Camere di commercio possono accedere all'Anagrafe tributaria, attraverso Punto fisco, ovvero per

«1. verificare il codice fiscale di un soggetto, persona fisica o giuridica, per accertare la regolare iscrizione nel registro delle imprese, nonché negli altri registri, albi e ruoli tenuti dalle camere di commercio, ai sensi

dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558;

2. verificare il corretto pagamento – anche con riferimento all'imponibile dichiarato – del diritto annuale dovuto dalle imprese, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, nonché del Decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 359 del 2000;

3. verificare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative e tributarie, ai sensi delle medesime norme citate al precedente punto 2;

4. verificare, attraverso il controllo delle dichiarazioni dei redditi delle imprese iscritte, il mancato compimento di atti di gestione per almeno tre anni consecutivi da parte di imprese individuali ai fini della cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247»;

- nell'accordo stipulato in data 29/10/2010 (scadenza 29/10/2015) all'art. 4 (*Informazioni e Servizi di accesso ai dati resi disponibili*) si precisa che le modalità di accesso/fruizione ai servizi oggetto dell'accordo di cui trattasi sono riportate in allegato 3 al paragrafo dedicato espressamente alle modalità di accesso/fruizione dei servizi, documento che non risulta essere stato allegato alla nota di Unioncamere nazionale del 31/12/2010 di trasmissione dell'accordo, come peraltro tutti gli allegati di cui si fa riferimento all'art. 3.

Dalla documentazione raccolta da Giuseppe Mazzarino risulta inoltre che la stessa Agenzia delle Entrate, con nota n. 2010/68227 del 5/5/2010 rivolta ad Unioncamere e ritrasmessa da quest'ultima alle Camere di Commercio con propria nota prot. 8169 del 17/05/2010, ha rivolto ad Unioncamere l'invito a contenere il numero di utenze abilitate alla consultazione Puntofisco entro limiti contenuti, che non appaiono compatibili con il volume di lavoro richiesto per un controllo sui bilanci. Nella nota citata, l'Agenzia delle Entrate fa riferimento al provvedimento dell'Autorità Garante della Privacy 18 settembre 2008; dalla lettura di tale ultimo atto, disponibile online sul sito istituzionale dell'autorità, risulta che il Garante ha messo sotto approfondito esame l'utilizzo di Puntofisco da parte degli Enti terzi che accedono all'Anagrafe Tributaria, stigmatizzandone gli usi "impropri" (oltre a quelli "illeciti") e segnalando tra l'altro che:

- alcuni enti, attraverso gli amministratori locali, hanno

abilitato di propria iniziativa alcuni utenti al fine di attivare nuovi flussi di dati per finalità ulteriori rispetto a quelle consentite;

- gli accessi all'anagrafe tributaria vengono effettuati talvolta per conoscere informazioni (ad es. la residenza) che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero essere invece controllate presso altri soggetti (amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000);
- l'Agenzia delle Entrate deve verificare, con cadenza annuale, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso agli enti esterni anche con riferimento di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) effettuati al di fuori dei presupposti non conformi a quanto stabilito nelle convenzioni;
- sono stati riscontrati profili di autorizzazione inadeguati e/o eccessivi rispetto alle finalità perseguite;
- l'Agenzia delle Entrate deve predefinire soglie relative al numeri di utenti abilitabili da ciascun ente in relazione alle sue dimensioni e alle finalità per le quali viene richiesto il collegamento.

Da tutto quanto precede risulta che ogni uso di Puntofisco per finalità ulteriori rispetto a quelle indicate in convenzione deve essere considerato quanto meno "improprio" e non può essere autorizzato dalla Camera di commercio. A questo punto risulta decisivo acquisire l'allegato alla convenzione Puntofisco vigente, che risulta essere quella stipulata il 29/10/2010, che riporta limiti e condizioni all'accesso. Il gruppo network decide di richiedere tale allegato all'Unioncamere nazionale. La richiesta verrà inviata dalla Camera della Romagna.

Si propone, inoltre, di portare la questione all'attenzione del Comitato Tecnico dei Segretari Generali, chiedendo a Cristina Venturelli di farsi portavoce del gruppo network dei Conservatori. Il gruppo approva la proposta di Cinzia Romagnoli e Cristina Venturelli accetta di farsi portavoce degli sviluppi della questione bilanci omessi nell'ambito del Comitato Tecnico dei Segretari Generali la cui prossima seduta è prevista per il giorno 8/2/2017.

Elena Cassani comunica che il Registro imprese di Verona ha ricevuto dalla Guardia di Finanza la richiesta di sanzionare alcune spa, puntualmente individuate, per omessa convocazione dell'assemblea ex art. 2631 c.c.. Un caso identico, al momento isolato, era capitato un paio di anni fa anche alla Camera di Reggio Emilia, riferisce il Conservatore, caso al quale era stata data risposta negativa evidenziando l'incompetenza camerale a fronte della competenza generale del Corpo ai sensi della legge n. 689/81.

Il gruppo network, dopo ampia discussione, sull'argomento,

conferma che le Camere di commercio non hanno poteri ispettivi in materia di omesso deposito del bilancio approvato ex artt. 2435 e 2630 c.c. ed in materia di omessa convocazione dell'assemblea ex art. 2631 c.c., come ampiamente illustrato dal Prof. Avv.to Vincenzo Donativi nel proprio parere *pro-veritate* del 7/3/2016, resta in attesa dell'esito dell'udienza di Parma prevista per il giorno 31/5/2017 e decide di interessare degli sviluppi sulla questione il Comitato Tecnico dei Segretari Generali. Inoltre resta in attesa di verificare l'allegato 3 alla convenzione stipulata da Unioncamere nazionale con l'Agenzia delle Entrate per l'accesso a Puntofisco.

2. Documentazione Unioncamere relativa all'ufficio AQI in materia di antiriciclaggio e procedure.

Cinzia Romagnoli apre il dibattito sull'ufficio AQI e chiede ad Elena Cassani se hanno già costituito start-up ai sensi dell'art. 25 CAD. Elena prende la parola e comunica che a Verona hanno avuto 1 start-up costituita ai sensi dell'art. 25 CAD; procede poi ad illustrare la procedura seguita che si articola sommariamente nei seguenti punti:

- i soci e gli amministratori della costituenda start-up, nonché il commercialista di fiducia delle parti coinvolte, vengono convocati per un primo incontro nel quale viene illustrato brevemente l'*iter* di costituzione di start-up ai sensi del D.M. 17/2/2016. In tale sede si chiede, ai singoli soci/amministratori di compilare l'autorizzazione preventiva ai controlli, il modulo di identificazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi del d.lgs. 231/2007 e, qualora non abbiano il dispositivo di firma digitale, si procede al rilascio della CNS. Si ricorda, altresì, che ciascun socio/amministratore deve avere una propria PEC oltre alla PEC della costituenda start-up;
- successivamente il Registro imprese procede con la richiesta dei documenti necessari per procedere con i controlli di legge;
- il Registro imprese deve dotarsi di una Convenzione Telemaco gratuita e deve attivare il sistema SISTER, previa abilitazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del Conservatore e dei funzionari da questo delegati come ufficiali roganti. Il software da utilizzare per la registrazione dell'atto costitutivo e statuto è UNIMOD;
- la compilazione dell'atto costitutivo e dello statuto genera la modulistica;
- occorre ricordarsi di inserire nell'atto costitutivo e nello statuto la frase per l'autentica da parte del Conservatore;
- l'atto costitutivo e lo statuto (debitamente firmati

digitalmente dai soci e, per autentica, dal Conservatore o funzionario da questi delegato) vengono inviati, tramite il software UNIMOD, all'Agenda delle Entrate e dopo circa mezz'ora tornano registrati;

- si procede alla predisposizione ed all'invio della pratica (modelli S1 e S5) che viene firmata dal/i legale/i rappresentante/i;
- l'atto rogato viene registrato sul Repertorio da tenere ai sensi della normativa fiscale in materia.

Cinzia Romagnoli ringrazia Elena Cassani e precisa che, non essendo ancora stati definiti i diritti di segreteria previsti dall'art. 5 del d.m. 17/2/2016 per l'autentica ex art. 25 CAD, il Registro Imprese di Bologna non ha ancora provveduto ad alcuna costituzione di start-up ai sensi dell'art. 25 CAD. Tale orientamento è confermato da Cristina Venturelli per il Registro imprese di Ravenna.

Francesco Tumbiolo informa che ha posto specifico quesito a Marco Maceroni per i diritti di segreteria, il quale ha risposto riportando il testo dell'art. 1, comma 69, della L. n. 232/2016 "Legge finanziaria 2017". Su tale aspetto permangono dei dubbi per cui si attenderanno gli sviluppi da parte dell'autorità competente.

Cinzia Romagnoli sottopone, quindi, all'esame del gruppo network la documentazione trasmessa da Unioncamere con nota prot. n. 56 del 2/1/2017, richiamando l'attenzione sulla "Scheda di rilevazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo". Dall'analisi emerge che tale scheda, frutto di uno studio approfondito ed attento della normativa, risulta in alcuni punti poco pragmatica lasciando ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei relativi indicatori antiriciclaggio. Considerato che si tratta di modulistica ancora in corso di lavorazione e che Unioncamere ha chiesto ai Conservatori, con la citata nota, di inviare le eventuali osservazioni al fine di aggiornare e completare la documentazione trasmessa, il gruppo network decide di evidenziare tale criticità, specificando i punti della scheda che risultano di difficile compilazione e pesatura. La Camera di Ravenna si rende disponibile alla redazione di una nota in tal senso, in collaborazione con le Camere di Bologna e Ferrara, che verrà trasmessa, via mail, all'Unione Nazionale per il tramite della Coordinatrice del gruppo.

3. Breve sintesi della riunione della task force tenuta in data 19/1/2017.

Si rimanda alla lettura del verbale della riunione (task force del 19/1/2017) inviato da Cinzia Romagnoli in data 26/1/2017.

4. Varie ed eventuali.

Attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi.

Cinzia Romagnoli sottopone all'esame del gruppo network la normativa in materia di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi.

L'art. 12 della legge 154/2016 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) prevede che:

«L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

- a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
- b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).

Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Cinzia Romagnoli comunica che, in data 30/1/2017, l'ufficio ha contattato il Servizio Formazione della Regione Emilia-Romagna che ha confermato la mancata attivazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'attestato di idoneità di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge 154/2016. Lo stesso Servizio Formazione della Regione Emilia-Romagna avrebbe inviato una richiesta di chiarimenti al Ministero delle politiche agricole.

Dopo ampia discussione il gruppo network, tenuto conto delle incertezze interpretative della normativa in oggetto e considerato che la Regione non ha ancora provveduto all'istituzione dei corsi previsti dalla norma citata, decide di accettare denunce di esercizio dell'attività di "costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato" da parte di coloro che sono già iscritti al RUP, come previsto dall'art. 12 comma 1 lett. a) della legge 154/2016, e da coloro che, pur non avendo l'attestato di idoneità di cui

all'art. 12 comma 1 lett. b) della legge 154/2016, provvederanno ad indicare nel quadro note dell'istanza o della denuncia l'impegno a frequentare il corso di formazione al fine dell'ottenimento dell'attestato di idoneità di cui sopra non appena tali corsi saranno istituiti dalla Regione Emilia-Romagna. Quest'ultima decisione viene adottata dal Gruppo per permettere alle imprese interessate di poter iniziare le attività in argomento a fronte della carenza di una norma transitoria (come invece era stata prevista per la meccatronica) e stante la mancanza dei corsi di cui sopra, sicuramente non addebitabile alle imprese.

Artigianato

Cinzia Romagnoli comunica che preparerà una lettera per la Regione Emilia-Romagna (Servizio Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi) per evidenziare, come già segnalato in passato su casi specifici, che in base alla risoluzione del Ministero dello sviluppo economico n. 85939 dell'8/6/2015 sono state regolarmente acquisite al Repertorio Economico Amministrativo di Bologna (e conseguentemente annotate all'Albo imprese artigiane le relative imprese) le denunce aventi ad oggetto l'inizio dell'attività di massaggi rivolti esclusivamente al benessere della persona senza chiedere alcuna documentazione amministrativa a supporto. Poiché sui casi segnalati in passato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 1/2010 non è giunta alcuna determinazione in merito da parte del Servizio regionale per l'artigianato, verrà precisato che la Camera di Bologna procederà con le stesse modalità istruttorie salvo l'adozione di eventuali provvedimenti contrari in materia da parte del Servizio regionale per l'artigianato. La nota verrà inviata via mail al gruppo.

Il gruppo network prende atto, rilevando che la normativa in materia non è particolarmente chiara.

In materia di artigianato, il gruppo network rileva che occorre inserire nel campione per la verifica della veridicità le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate alle istanze/denunce presentate al Registro imprese/REA e contenute nel modello AA o nelle pratiche artigiane I1, I2 e S5.

Il gruppo network decide, infine, di spostare il prossimo incontro dal 2/3/2017 al 7/3/2017.

La riunione si scioglie alle ore 16.30.
Prossimo incontro: 7 marzo 2017